

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA CON
PAGAMENTO DI
F24

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. 678/2025 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data

31.01.2025

CONTRATTO

Avente ad oggetto l'esecuzione del servizio di "*MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI DISINFEZIONE A BIOSSIDO DI CLORO E AD IPOCLORITO DI SODIO/CALCIO NEGLI IMPIANTI PER ACQUA POTABILE. VERIFICA DELLA CONCENTRAZIONE DI CLORO IN RETE E SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E TRASPORTO*" - progetto 24076. - CODICE CIG N. B40A629173.

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibere del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, per brevità "AGS";

e

ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA, (C.F e P. IVA n. 00621240225), con sede in Trento, Località Sponda Trentina n. 18, nella persona del legale rappresentante, sig. Renzo Cescato, presso la quale è domiciliato per la

carica, società iscritta alla Camera di Commercio di Trento R.E.A. n. TN 114738 per brevità *appaltatore*".

Premesso che:

- con delibera del Consiglio di amministrazione n. 29/8 del 11.07.2024 è stata approvata l'indizione di una procedura negoziata telematica sottosoglia ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D. lgs 36/2023, dell'importo di € 185.000 oltre IVA di cui € 182.000 per il servizio soggetto a ribasso d'asta ed € 3.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso d'asta, con facoltà per la stazione appaltante di esercitare l'opzione di prosecuzione per un ulteriore anno e per il medesimo importo, per un importo complessivo pari a € 370.000 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- nella medesima delibera è stato nominato quale Responsabile Unico di Progetto l'ing. Carlo Alberto Voi e con successivo provvedimento prot. n. 9339/2024 del 06.12.2024 il RUP ha conferito l'incarico di RUP per la fase dell'affidamento all'avv. Alessio Righetti e di RUP per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione ing. Silvia Avesani giusta determina del Direttore Generale n. 85/2024 del 28.10.2024;
- con provvedimento del RUP per la fase di aggiudicazione prot. n. 9771/2024 del 20.12.2024, a seguito di esperimento delle procedure di gara, il servizio in oggetto è stato affidato alla società ECOOPERA Società Cooperativa di Trento, per l'importo di euro 174.542,50 di cui euro 78.243,64 per costo della manodopera oltre ad euro 3.000 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di euro

177.542,50;

- sono decorsi trentadue giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e che l'avviso in merito all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;
- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato con esito positivo;
- ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013, la società risulta iscritta all'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Trento, c.d. "white-list".
- in data 09.01.2025 l'appaltatore ha prodotto adeguata fideiussione a garanzia delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di euro 8.877,13 (ottomilaottocentosettantasette/13);
- AGS ha nominato quale responsabile del progetto per la fase di esecuzione, l'ing. Silvia Avesani.

Tutto ciò premesso le parti

convengono e stipulano quanto segue

1. PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, materialmente allegati, i sottoelencati documenti:

1. offerta tecnica presentata dall'operatore economico in sede di gara;

2. offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara

3. cauzione definitiva.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i sottoelencati documenti, anche se non materialmente allegati:

1. il capitolato generale d'appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora vigente e non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

2. il capitolato speciale;

3. Allegati A), B) , C) *"Punti prelievo e punti disinfezione"*, D) *"es. report mensile per contabilità"*, E) *"Procedura campionamenti acque potabili"*;

4. Elenco Prezzi;

5. DUVRI con i relativi allegati di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.);

6. il piano operativo di sicurezza predisposto dall'Appaltatore;

7. polizza assicurativa;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), nonché i relativi allegati;

c) Il d.P.R. d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nella parte ancora in vigore;

d) il D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.), con i relativi allegati.

2. DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

1. Le parti danno atto che, a tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo PEC

info@pec.ecoopera.coop.

Presso tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In caso di mancata notifica, ogni comunicazione si intende validamente effettuata ai recapiti dichiarati.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Azienda Gardesana Servizi S.p.A., nella persona del Direttore generale, affida alla società ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA di Trento che accetta senza riserva, il servizio di *"MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI DISINFEZIONE A BLOSSIDO DI CLORO E AD IPOCLORITO DI SODIO/CALCIO NEGLI IMPIANTI PER ACQUA POTABILE. VERIFICA DELLA CONCENTRAZIONE DI CLORO IN RETE E SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E TRASPORTO"* - progetto 24076, nei termini e alle condizioni di cui al presente contratto.

4. DISCIPLINA E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'affidamento del servizio in oggetto è subordinato alla piena e incondizionata accettazione e osservanza della disciplina di gara costituita dal disciplinare, dal capitolato speciale comprensivo degli allegati *"A,B,C,D,e E"* dall'elenco prezzi, dal DUVRI, e dal piano operativo di sicurezza predisposto dall'appaltatore, oltre che dall'offerta tecnica ed economica presentata dalla società in sede di gara e ogni altro documento costituente *lex specialis* di gara.

2. La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

3. In caso di contrasto tra i summenzionati documenti, in via interpretativa si osserverà il seguente ordine di prevalenza: i) Contratto; ii) Capitolato speciale; iii) offerta tecnica ed economica presentata dall'appaltatore in sede di gara.

4. Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, l'appalto è soggetto all'osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di lavori di cui al D.lgs. n. 36/2023 e relativi allegati.

5. Sotto il profilo metodologico, si applica l'impostazione ermeneutica di cui agli articoli da 1362 a 1371 del Codice civile.

5. AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. Viene stipulato il presente contratto dell'importo di euro 174.542,50 di cui euro 78.243,64 per costo della manodopera oltre ad euro 3.000 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di euro 177.542,50 che verranno corrisposti da AGS all'appaltatore, secondo quanto stabilito nei successivi articoli 6, 9 e 10.

3. Le variazioni del corrispettivo in aumento sono ammesse entro il limite corrispondente al ribasso d'asta.

6. PAGAMENTI

1. L'IVA applicata per tale tipologia di lavori è pari al 22 %.
2. L'invio di fatture ed eventuali note di credito avverrà attraverso il sistema di interscambio (Sdl). Il codice destinatario che identifica la stazione appaltante, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito, è 4PRR1AO.
3. I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. data fattura fine mese, in ogni caso, il ritardato pagamento del corrispettivo che non superi i 30 (trenta) giorni, non legittimerà l'appaltatore a sospendere l'esecuzione dei lavori.
4. Ogni pagamento è subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, per cui il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC. La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione necessaria alla verifica della regolarità fiscale contributiva, assistenziale retributiva;
 - b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, qualora siano stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di

cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, si procede secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

6. La cessazione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio, n. 52, dall'art. 120 comma 12 e dall'art. 11.14 del Codice.

7. REVISIONE PREZZI

Trovano applicazione gli artt. 60 e 120 del Codice nonché l'art. 19 del Capitolato speciale d'appalto, che qui si intendono integralmente richiamati.

8. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 33 dell'all. 11.14 del Codice e dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, non è prevista l'anticipazione del prezzo.

9. PAGAMENTI IN ACCONTO

1. La contabilizzazione è prevista con l'emissione di SAL con relativa fatturazione.

2. Le fatture saranno pagate a 60 giorni data fattura fine mese.

3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo:

a) al netto del ribasso d'asta contrattuale pari al 4,098%;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza da rischio interferenziale, non soggetti a ribasso;

c) incrementato del costo della manodopera, non soggetta a ribasso;
d) al netto della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del Codice, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

10. PAGAMENTI A SALDO E RESPONSABILITA' PER DIFFORMITA' E VIZI

1. La rata a saldo, comprensiva della ritenuta d'acconto di cui al precedente articolo, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare servizio.

2. Il pagamento dell'ultima fattura a saldo del servizio non costituisce presunzione di accettazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

3. L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi del servizio fornito, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro i due anni successivi alla conclusione del servizio.

11. RITARDI NEI PAGAMENTI

1. L'emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all'appaltatore oltre il termine previsto per il pagamento dei corrispettivi d'appalto comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall'art. 4, co. 1, del D.lgs. n. 231/2002.

2. Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del

Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2002 (e s.m.i.).

12. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente contratto è contabilizzato a misura secondo quanto descritto all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto "*Tipologie di intervento e determinazione del corrispettivo*" a cui si fa integrale rinvio.

2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione in base alle quantità effettivamente eseguite.

3. I prezzi dell'elenco prezzi unitari ai quali verrà applicato il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico in sede di gara costituiranno l'«elenco dei prezzi unitari».

4. I prezzi unitari di cui all'elenco prezzi, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

13. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso istituti di credito o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state

effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

2. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

3. L'appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

4. L'appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere e nel corpo di ogni singola fattura, a inserire il Codice CIG Identificativo della Gara indicato in oggetto.

5. L'appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge, in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e agli obblighi di informativa all'Azienda e alla Prefettura di competenza.

14. MODIFICHE E VARANTI CONTRATTUALI

1. Per quanto concerne la disciplina in tema di modifiche e varianti contrattuali, si rinvia alla regolamentazione introdotta dall'art. 8 del D.M. n. 49/2018 e dalla disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici, art. 120

del D. Lgs. 36/2023.

15.OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Impresa i seguenti oneri e obblighi:

- a) al personale impiegato nel servizio è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di servizio stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- b) Il servizio viene concesso dall'Azienda e accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui ai documenti menzionati al precedente articolo 1.
- c) Le parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore ha preso visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi di legge in funzione del servizio da svolgere, e sulla base di questo, ha predisposto il Piano Operativo di Sicurezza tutto ciò nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, assieme a tutta la normativa in materia di ambienti sospetti di inquinamento o confinati sul lavoro e che si impegna formalmente a rispettarli. Tali documenti vengono tutti sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente

allegati.

- d) L'Appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione del servizio oggetto del presente contratto; a questo proposito, si impegna altresì a mettere a disposizione della stazione appaltante evidenza documentale, conformità nonché tutte le informazioni e i dati a semplice richiesta dello stesso.

L'appaltatore si impegna altresì:

- a) svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie e idonee allo svolgimento del servizio di manutenzione ed implementazione dei sistemi di disinfezione a biossido di cloro e ad ipoclorito di sodio/calcio negli impianti per acqua potabile. verifica della concentrazione di cloro in rete e servizio di campionamento e trasporto richiesti da AGS, nonché ad agire con diligenza, entro i termini previsti dal presente contratto, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;
- b) a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all'esecuzione del servizio, con le modalità previste dal presente contratto e dalla documentazione allegata allegati;
- c) a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili al contratto e all'esecuzione del servizio;
- d) a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili all'esecuzione del servizio e a provvedere a tutti gli adempimenti

- prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;
- e) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte il servizio nei termini contrattualmente previsti;
 - f) a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del contratto, incidenti e danni alle persone e agli immobili nei quali il servizio sarà eseguito;
 - g) ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento del servizio;
 - h) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
 - i) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del contratto;
 - j) a smaltire i rifiuti prodotti nello svolgimento del servizio nel rispetto delle leggi vigenti in materia, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo;
 - k) ad adottare sotto la propria esclusiva responsabilità ogni azione o presidio necessario o opportuno per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice

dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose e/o animali derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS.

2. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti e agli operai le norme di legge, i regolamenti, nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

3. AGS ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

4. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti di AGS per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

5. Le Parti si impegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

16.OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

1. L'operatore economico dichiara di essere ottemperante agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" come confermato dalla nota della Provincia Autonoma di Trento – Agenzia del Lavoro – Ufficio Servizi per l'impiego" prot. n. S178/2025/24.4/ts del 16.01.2025.

2. Inoltre, agli atti del Fascicolo Virtuale dell'operatore economico 2.0 del portale ANAC, è presente l'attestazione di verifica esistenza prospetto informativo disabili rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali secondo cui l'operatore economico ha comunicato l'ultimo aggiornamento del prospetto informativo disabili in data 24.01.2024 con riferimento al 31.12.2023.

3. L'operatore economico dichiara di avere un numero di dipendenti superiori a 50 e, pertanto, ha prodotto copia dell'ultimo rapporto redatto, relativo alle annualità 2022-2023 con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006.

4. Infine, l'operatore economico si impegna a consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla stipula del presente contratto una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima l. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di stipula del presente contratto. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

17. CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

1. L'operatore economico conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, nella busta amministrativa, si impegna a rispettare gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

18. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO D'APPALTO, CONSEGNA ANTICIPATA

1. La durata del contratto è 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Provvedimento del Rup di consegna anticipata prot. n. 9908/2024 del 31.12.2024 e, comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

2. Qualora le necessità aziendali non comportassero l'esaurimento dell'importo contrattuale entro il sopracitato periodo di 365 giorni, la

durata dello stesso verrà protratta sino ad esaurimento dell'importo aggiudicato e comunque non oltre 24 mesi dalla data di consegna.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale di cui al comma 1 è tenuto conto anche delle ferie contrattuali.

4. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'ultimazione del servizio, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal direttore dell'esecuzione del contratto a norma dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023 e del presente articolo, è applicata una penale ai sensi del successivo art. 22. Qualora l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il valore del 10% dell'ammontare netto contrattuale AGS si riserva il diritto di risolvere il contratto.

5. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023, si riserva il diritto di optare per la prosecuzione del rapporto contrattuale per ulteriori 365 giorni, previa valutazione in ordine alla duplice circostanza che il contratto conservi margini di apprezzabile convenienza economica e l'Appaltatore abbia diligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali.

6. Qualora la Stazione appaltante si avvalga dell'opzione prevista dal comma 5, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi e condizioni di aggiudicazione, oppure a condizioni più favorevoli all'ente medesimo.

7. La stazione appaltante si riserva il diritto di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice.

19.SOSPENSIONI E PROROGHE

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'espletamento dei servizi e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del presente contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del medesimo, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi e delle cautele adottate affinché alla ripresa gli stessi possano essere continuati e ultimati senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del progetto entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4. Ove successivamente alla consegna dei servizi insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizi eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei servizi sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei servizi, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei servizi. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i servizi nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il DEC, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i servizi nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei servizi, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al DEC, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i servizi, per

qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei servizi disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 121, commi 1, 2, 6 e 11 del D.lgs. n. 36/2023, l'esecutore ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice civile e secondo i seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, co. 1, lettera e), del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

20. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei servizi, del loro mancato regolare o continuativo espletamento secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere, se previsto;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;

d) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

21. SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice dei contratti pubblici. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici

l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.

Ai sensi dell'art. 119, co. 1, del D.lgs. 36/2023 (e s.m.i.) non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. In caso di violazione del divieto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto per colpa dell'appaltatore ponendo a carico dello stesso il risarcimento di ogni danno e spesa della Stazione appaltante.

3. Nei casi in cui la Stazione appaltante committente rilevi, a seguito dei controlli effettuati, che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, procede alla revoca della predetta autorizzazione e la segnalazione del fatto alle autorità competenti.

4. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale

sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

5. È obbligo dell'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati.

6. Se durante l'esecuzione del servizio la Stazione appaltante ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore.

7. La risoluzione di tale subappalto non darà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.

8. Ai sensi dell'art. 119, co. 12, del D.lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11,

comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

22. PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di ritardato avvio del servizio rispetto a quanto previsto dall'articolo 18 del presente contratto e dall'art. 11 del capitolato speciale d'appalto, per cause imputabili all'appaltatore, si applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di ritardato avvio del servizio rispetto a quanto previsto dal direttore dell'esecuzione del contratto, per cause imputabili all'appaltatore, si applicherà la penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

2. Nel caso di ritardato avvio degli interventi in urgenza per cause

imputabili all'appaltatore, si applicheranno le seguenti penali come previsto dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto:

A - € 150 per il primo ritardo compreso tra 15 e 30 minuti;

B - € 300 per il primo ritardo compreso tra 31 e 60 minuti o secondo ritardo di tipo A;

C - € 600 per ogni ritardo superiore a 60 minuti o secondo ritardo di tipo B o terzo ritardo di tipo A.

3. Qualora all'appaltatore sia formalmente contestato il mancato intervento o il mancato rispetto delle norme di sicurezza per almeno due volte senza che ciò dipenda da cause di forza maggiore, l'azienda si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto senza che ciò possa costituire titolo per la ditta a richiesta di risarcimento alcuno.

4. L'appaltatore incorrerà in una penale di € 1.000 ogni volta che saranno riscontrati i serbatoi del disinfettante vuoti o comunque con un riempimento inferiore al 5%.

5. L'appaltatore incorrerà in una penale di € 2.000 se non riuscirà a portare la concentrazione di disinfettante all'interno del range descritto negli allegati A, B e C.

6. L'appaltatore incorrerà in una penale di € 1.000 in caso di mancata compilazione, nel software condiviso, del report giornaliero relativo ai valori del cloro residuo rilevati in tutti i punti di prelievo.

7. L'appaltatore incorrerà in una penale di € 1.000 ogni volta che il valore rilevato dall'analisi del titolo del cloro non sarà adeguato.

8. L'appaltatore incorrerà in una penale di € 500 in caso di mancato

compilazione nel software dedicato del report giornaliero delle attività di manutenzione effettuate completo di tutte le informazioni necessarie.

9. L'appaltatore incorrerà in una penale di € 1.000 in caso di mancato invio del programma delle attività di manutenzione del mese successivo entro le tempistiche e nelle forme indicate nel Capitolato speciale.

10. L'appaltatore incorrerà in una penale di € 1.000 ogni volta che non verranno rispettati i programmi delle verifiche settimanali così come previsto nel presente Capitolato.

11. L'appaltatore incorrerà in una penale di € 1.000 ogni volta che non porterà a termine un intervento di manutenzione per mancanza di materiale e/o di risorse, fatta eccezione dei casi in cui le cause, debitamente descritte dall'appaltatore, non siano imputabili allo stesso.

12. L'appaltatore incorre in una penale di € 1.500 per la mancata analisi tecnica, entro il termine dei mesi dalla consegna del servizio, finalizzata all'implementazione/efficientamento degli impianti esistenti che preveda soluzioni migliorative sia nella gestione che nel dosaggio di disinfettante.

13. L'appaltatore incorre in una penale di € 1.500 per il mancato possesso e disponibilità, entro il termine di un mese, di un sistema di localizzazione dei mezzi in tempo reale, di cui al presente Capitolato.

Tutte le penali di cui al presente capitolato sono di regola contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penalità.

In ogni caso, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare complessivamente il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i

ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, si procederà alla risoluzione in danno del contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 122 del Codice di contratti pubblici.

23. RISOLUZIONE ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEL SERVIZIO

1. Le parti danno atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto l'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'art. 10 dell'allegato II.14 del medesimo Codice e l'art. 1453 e s.s. del Codice civile.

La stazione appaltante, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, si riserva di svolgere d'ufficio l'esecuzione delle prestazioni rimaste inevase, direttamente o a mezzo terzi, ad integrale carico dell'appaltatore inadempiente.

24. RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, co. 4-ter, e 92, co. 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 11 dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

2. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità dei servizi svolti.

4. L'art. 11 dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

25. INTERPELLO

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, dell'art. 124 del Codice dei contratti pubblici e dall'articolo 26, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile.

2. La stazione appaltante si riserva il diritto di procedere al nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

26. FALLIMENTO O CONCORDATO PREVENTIVO DELL'APPALTATORE

1. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.

2. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all'articolo 18, comma 2 del Codice dei contratti; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procederà con l'interpello, ai sensi dell'articolo precedente.

3. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma precedente, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

4. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di

imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

27. CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'appaltatore, secondo quanto previsto dall' art. 53, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, cui integralmente si rinvia, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto ha costituito, in data 09.01.2025, cauzione definitiva N. 1719.00.27.2799898851 in € 8.877,13 (ottomilaottocentosettantasette/13), pari al 5% del presente contratto, nelle forme di cui al predetto articolo, decorrente dalla data di stipula del contratto, della Società Assicuratrice "SACE BT S.p.A. – Agenzia di Trento ITAS NETWORK S.r.l. che si allega.

28. POLIZZA ASSICURATIVA

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 117, co. 10 del Codice, l'appaltatore ha prodotto quietanza di rinnovo per l'anno 2025 della polizza RCTO n. 65/M12254819, emessa dalla società assicurativa ITAS MUTUA – Agenzia di Trento con un massimale pari a 5.000.000 (cinquemilioni) per sinistro.

29. GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi del servizio fornito, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro i due anni successivi alla conclusione del servizio.

30. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, co. 12, del D.lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il

cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 dell'allegato II:14 al D.lgs. n. 36/2023 ossia ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono Amministrazioni Pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Le Amministrazioni Pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi con questo stipulato.

31.CODICE ETICO - MODELLO ORGANIZZATIVO 231

1. L'appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AGS, pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo stesso si impegna

a:

a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del piano di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi del modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.

2. Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e degli artt. 13 e 18 del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dall'appaltatore saranno raccolti presso la stazione appaltante, Ufficio (Tecnico e/o Segreteria), per le finalità di gestione dell'aggiudicazione della fornitura oggetto del presente Capitolato e saranno trattati dallo stesso Ufficio anche successivamente all'aggiudicazione del contratto per finalità inerenti alla gestione del contratto redatto secondo le norme di legge.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti dell'impresa.

3. Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla gestione del contratto, oppure ai soggetti titolati per legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale che disciplina la materia.

4. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II, artt. 7,8,9,10, del sopra citato Decreto Legislativo.

5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della stazione appaltante, rivolgendosi ai seguenti recapiti e-mail: a_aggs@ags.vr.it o dpo@ags.vr.it.

33. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza

degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima stazione appaltante. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante.

34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. La definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra la stazione appaltante e l'appaltatore, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, saranno deferite al giudice ordinario. Il Foro di Verona.

35. CLAUSOLA FINALE

1. Le Parti contraenti, a specifica richiesta, dichiarano che non sussistono nei loro riguardi le incapacità previste dall'art. 32 quater del Codice penale, come novellato.

2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo appaltatore per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.it e dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici.

Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

La Società Appaltatrice
Ecoopera soc. cooperativa
Il Legale Rappresentante
(sig. Renzo Cescato)

La Stazione appaltante
Azienda Gardesana Servizi S.p.a.
Il Direttore Generale
(ing. Carlo Alberto Voi)